



Deliberazione n. 48

del 13/04/2017

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: D. Lgs. 39/13 art. 18 - Approvazione regolamento accertamento
cause di inconferibilità ed incompatibilità poteri sostitu-
tivi.

L'anno duemidiciassette addì tre dici del mese di aprile
alle ore 13,50 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	BONELLI	Luigi Salvatore		X	SINDACO - Presidente
2	GEMMELLARO	Francesca	X		Vice Sindaco - Presidente
3	CASTELLO	Giuseppe Mario		X	Assessore
4	ZAPPIA	Ferdinando	X		Assessore
5	BONOMO	Graziano Ivan	X		Assessore

Presiede il Sig. ra GEMMELLARO avv. Francesca Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione del Segretario Generale avente per oggetto: “D. Lgs. 39/13 art. 18 – Approvazione regolamento accertamento cause di inconferibilità ed incompatibilità poteri sostitutivi”;

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma, della L.142/90, recepita con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare la proposta del Segretario Generale avente per oggetto: “D. Lgs. 39/13 art. 18 – Approvazione regolamento accertamento cause di inconferibilità ed incompatibilità poteri sostitutivi”, allegata a far parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni di cui all'allegata proposta.



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE - UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: D.Lgs 39/13 art 18 - approvazione regolamento accertamento cause di inconferibilità ed incompatibilità e poteri sostitutivi

IL PROPONENTE

ATTESO che, ai sensi del combinato disposto dell'art 3 c. 2 e 5 e dell'art 7 del D.Lgs. 267/00, il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, è titolare di funzioni proprie che esercita in autonomia, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dallo Statuto, adotta regolamenti nelle materie di propria competenza e per l'esercizio delle proprie funzioni;

RICHIAMATO l'art 1 dello Statuto Comunale, che riprende i principi del TUEL in materia di autonomia del Comune ed esercizio di funzioni proprie al fine di curare gli interessi della comunità amministrata, e l'art 49 che disciplina la potestà regolamentare attribuita al Comune;

PREMESSO che la legge 190/2012, nel quadro degli interventi finalizzati a prevenire la corruzione amministrativa, ha dettato alcune disposizioni finalizzate a dare attuazione ai paradigmi costituzionali di cui all'art. 54 (*dovere di fedeltà alla Repubblica e di adempimento degli incarichi pubblici con disciplina ed onore*) ed all'art. 97 (*assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione*), onde garantire al cittadino che i soggetti titolari di pubbliche funzioni possano svolgerle nella più completa indipendenza di giudizio e correttezza di comportamento, al di fuori di ogni possibile condizionamento politico o gerarchico o di conflitto di interessi;

PRESO ATTO che, sulla base dell'art.1 comma 49 della legge n. 190/2012, è stato adottato il D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 avente ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190*";

EVIDENZIATO che il sopra richiamato decreto disciplina i casi di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice delle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, nonché degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, degli incarichi di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, con deliberazione n. 57/2013, l'A.N.AC. ha chiarito che negli enti locali (e loro forme associative) con popolazione inferiore a 15.000 abitanti si applicano esclusivamente le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste e disciplinate dagli artt. 3, 4 e 9 del D. Lgs. n. 39/2013;

RILEVATO che l'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013 sanziona con la nullità gli atti di conferimento di incarichi e i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni del d. lgs. n. 39/2013 e che, inoltre, l'art. 18 del medesimo decreto, oltre a porre a carico dei componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli le conseguenze economiche di tali atti, introduce una speciale sanzione in capo a tali organi, consistente nella impossibilità (interdizione) per i medesimi di conferire gli incarichi di loro competenza per i tre mesi successivi;

PRESO ATTO che lo stesso art. 18, al comma 3, prevede che regioni, province e comuni debbano provvedere ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno di questo ente regolamentando il procedimento per l'accertamento della violazione delle norme sulla inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, ed individuando il soggetto competente a sostituire gli organi colpiti dalla interdizione di cui al comma 2 dell'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013;

RICHIAMATE, altresì, le linee guida emanate in materia dall'Autorità nazionale anticorruzione ed approvate con deliberazione nr 833 del 03.08.2016;

CONSIDERATO che nelle amministrazioni comunali il potere di conferimento degli incarichi amministrativi di vertice, degli incarichi dirigenziali interni ed esterni, degli incarichi e cariche in enti pubblici ovvero presso enti privati in controllo pubblico o regolati o finanziati dall'amministrazione locale spettano in via generale all'organo politico monocratico (segnatamente il Sindaco, ai sensi dell'art.4 della L.r. 32/1994), ma che è possibile che il legislatore attribuisca il potere di nomina, in relazione ad alcuni incarichi o cariche, anche ad organi collegiali, ovvero ad organi gestionali;

RITENUTO pertanto dover disciplinare l'intera materia che attiene all'organizzazione ed è strettamente correlata alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione vigenti nell'Ente in seguito all'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione, di cui, il regolamento proposto con il presente risulta parte integrante e sostanziale;

VISTO l'allegato regolamento proposto dal segretario nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), che si compone di 10 articoli parte integrante della presente proposta;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale nr 13 del 14.03.2013 di conferimento al Segretario del compito di prevenzione della corruzione e di nomina del segretario quale responsabile della prevenzione della corruzione (RPC);

DATO ATTO che sulla presente proposta deve essere acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal segretario generale trattandosi di materia attinente la prevenzione della corruzione ed, ex art 10 del regolamento sull'ordinamento uffici e servizi, trattandosi di atto regolamentare che riguarda l'organizzazione dell'ente e che attribuisce compiti specifici al segretario;

PRESO ATTO, che dal presente non derivano oneri diretti ne indiretti sul bilancio dell'ente per cui non occorre acquisire il parere di regolarità contabile;

ATTESO che il sottoscritto proponente, nel firmare la presente proposta attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ex art 147 bis TUEL ed, ai sensi dell'art 6 della L 241/90, attesta, altresì, che nell'istruttoria dello stesso non sono emersi profili di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, in capo all'istruttore;

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

RITENUTO l'atto di competenza della Giunta Comunale ex art 48 e 49 del D.Lgs. 267/00;

PROPONE

Di approvare il Regolamento comunale sulla procedura per l'accertamento di cause di inconfiribilità ed incompatibilità al conferimento di incarichi e poteri in via sostitutiva, ai sensi dell'art 18 del D.Lgs. 39/13, allegato e parte integrante della presente, che si compone di nr 10 articoli;

Di dare atto che il regolamento entrerà in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la delibera di approvazione;

Di pubblicare il regolamento sul sito web del Comune in amministrazione trasparente sotto sezione disposizioni generali – atti generali nonché in sottosezione altri contenuti - corruzione;

Di dare atto che l'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso;

Di dichiarare il presente immediatamente esecutivo;

Il Proponente





COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

SEGRETERIA GENERALE

Regolamento
sulla procedura interna per l'accertamento di cause di inconferibilità ed
incompatibilità al conferimento degli incarichi e poteri in via sostitutiva,
ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 39/2013.

approvato con deliberazione di GC nr 48 del 13-06-2017

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, dello stesso d.lgs. 39/2013, ed in particolare:

a) la individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potestà di conferire gli incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013 di competenza di questo Ente (di seguito: "incarichi"), in sostituzione degli organi titolari i quali si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall'esercizio della stessa potestà per effetto dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 39/2013;

b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al d.lgs. n.39/2013 e ss.mm.e ii..

Articolo 2 – Obblighi precedenti al conferimento di incarichi

1. Tutti i conferimenti di incarichi da parte degli organi del Comune, presso il comune stesso o in rappresentanza di questo presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti pubblici o privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dalla dichiarazione di inesistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, resa da parte dei soggetti a cui l'incarico sarà conferito.

2. Le autodichiarazioni sull'insussistenza delle cause di inconfiribilità degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto legislativo 39/2013 e di incompatibilità degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del medesimo decreto (par. 3.1.8 P.N.A.), se ed in quanto applicabili a questo Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47 nonché 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e presentate prima che siano adottati i relativi provvedimenti definitivi di conferimento degli stessi incarichi, nei quali si deve dare atto dell'avvenuta loro presentazione.

3. Le predette autodichiarazioni, che come previsto dall'art 20 del .Lgs. 39/13, debbono essere esaustive e contenere l'elenco di tutti gli incarichi ricoperti dal soggetto che si vuole nominare, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione, costituiscono condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli incarichi.

4. Nel corso dell'incarico, l'interessato presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'organo che ha conferito l'incarico la autodichiarazione di cui al comma 2.

5. Le predette autodichiarazioni nonché i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi di questa Amministrazione e dalle sue istituzioni nonché dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico ovvero regolati o finanziati da questo Comune devono essere inviati, tempestivamente e non oltre 7 (sette) giorni dall'adozione, al Responsabile della prevenzione della corruzione per esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall'articolo 15 del decreto legislativo n.39/2013.

6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 2 e 4 siano pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di questo Comune a cura dei competenti Dirigenti di Settore.

7. Il Dirigente competente in relazione alla materia di cui al conferimento dell'incarico, ove questo sia conferito da un organo politico, attesta in via preventiva la regolarità e la correttezza amministrativa e verifica la presenza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, provvedendo al controllo anche a campione di quanto autodichiarato e dandone atto nella relativa istruttoria.

8. Il procedimento di conferimento dell'incarico si perfeziona solo all'esito della verifica, da parte dell'organo conferente l'incarico e della struttura di supporto o del Dirigente interessato, sulla dichiarazione resa dall'interessato, da effettuarsi tenendo conto degli

incarichi risultanti dal curriculum vitae allegato alla predetta dichiarazione e dei fatti notori comunque acquisiti

Articolo 3 – Obblighi di comunicazione dell'insorgere di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. I soggetti titolari delle cariche elettive o di nomina da parte del Consiglio o della Giunta comunale o del Sindaco ovvero titolari di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali interni ed esterni di questo Comune hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha conferito la carica o l'incarico nonché al Responsabile della prevenzione della corruzione:

a). del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

b). del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegua una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso questo Comune.

2. I dati giudiziari contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso D. Lgs. 196/2003.

Articolo 4 – Effetti delle violazioni delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal d.lgs. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto a norma dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo 39/2013.

2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al decreto legislativo 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso decreto legislativo 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D. Lgs. 39/2013.

3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al d.lgs. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, dello stesso decreto legislativo 39/2013.

Articolo 5 – Responsabile della prevenzione della corruzione

1. La funzione di contestazione dell'esistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità nell'assunzione di funzioni o incarichi nell'Ente, è attribuita al Responsabile della prevenzione della corruzione.

2. Al Responsabile della prevenzione della corruzione compete, in particolare:

a) vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che nel Comune di Nicosia siano rispettate le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.

b) emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni utili al conferimento degli incarichi;

c) verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dai Capi II e III del d.lgs. 39/2013 nonché dall'art. 35-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 auto dichiarata dai soggetti interessati;

d) accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza;

e) attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni di cui all'articolo 4.

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità di cui al comma 1:

- a) all'organo conferente ed al soggetto incaricato;
- b) all'organo titolare del potere sostitutivo di conferimento incarichi dichiarati nulli;
- c) all'Autorità nazionale anticorruzione;
- d) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
- e) alla Procura regionale presso la Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- f) all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ai fini dell'accertamento di una eventuale responsabilità disciplinare, per le violazioni commesse dai dirigenti;

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. allorché si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Articolo 6 – Procedure di accertamento degli incarichi conferiti in violazione del D.Lgs. 39/13

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, anche su segnalazione di terzi, conoscendo dell'esistenza, al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico, di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al decreto legislativo n.39/2013 e/o all'art. 35-bis del decreto legislativo 165/2001 ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati; ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico, procedendo come segue:

per i casi di Inconferibilità

2. Nel caso di violazione di norme sulla inconferibilità, la contestazione, adeguatamente motivata, con brevissima indicazione del fatto, della nomina ritenuta inconferibile e della norma che si assume violata, e notificata a norma di legge all'incaricato ed al soggetto/organo che ha conferito l'incarico, assegna all'interessato un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per presentare eventuali sue deduzioni alle contestazioni. Nello stesso termine, anche l'organo che ha conferito l'incarico può inviare proprie osservazioni in merito.

3. Decorso inutilmente il predetto termine ovvero qualora le difese presentate siano ritenute non idonee per ritenere infondata la contestazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede, entro i successivi 10 (dieci) giorni, con apposito provvedimento motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate:

- a) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto;
- b) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.

4. Nel provvedimento, da notificarsi a norma di legge all'interessato nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai dirigenti comunque interessati dallo stesso provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.

5. Accertata l'inconferibilità e dichiarata la nullità dell'incarico, va verificata la presenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, anche lieve, dei soggetti che all'atto della nomina componevano l'organo che ha conferito l'incarico, ai fini della applicazione della sanzione inibitoria prevista all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, che deve svolgersi nel rispetto del principio del contraddittorio, coinvolgendo tutti i componenti dell'organo conferente che erano presenti al momento della votazione. Gli astenuti e i dissenzienti sono, infatti, esenti da responsabilità, ai sensi del comma 1, dell'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

6. Dalla data di notifica del provvedimento all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato

nullo o comunque dalla data, se diversa di cui al c 5 del presente articolo, decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D. Lgs. 39/2013.

per i casi di Incompatibilità

7. Nel caso di violazione di norme sull'incompatibilità anche sopraggiunta nel corso dell'incarico, la contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni per presentare eventuali sue deduzioni alle contestazioni o esercitare l'opzione per rimuovere la causa.

8. Decorso inutilmente il predetto termine, senza la rimozione della causa l'incarico viene dichiarato decaduto su proposta del RPC dal soggetto che l'ha conferito.

9. I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono annotati, in ordine cronologico di adozione, in un apposito registro informatico, pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, da cui con appositi link è consentito a chiunque di esercitare il diritto di accesso agli stessi provvedimenti; sono, inoltre, inviati ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 5 ed al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli.

Articolo 7 – Organo surrogante e procedura sostitutiva

1. Durante il periodo di interdizione dell'organo o soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli secondo quanto previsto dall'art 6, il relativo potere sostitutivo è attribuito ad un organo surrogante così individuato:

- a) nel Consiglio comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dalla Giunta comunale;
- b) nella Giunta comunale, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Consiglio;
- c) nel Vice Sindaco, se l'affidamento nullo sia stato operato dal Sindaco;
- d) nel Dirigente previamente individuato dal Sindaco con proprio decreto, se l'affidamento nullo sia stato operato da un dirigente di settore diverso.

2. Entro dieci giorni dall'accertamento della nullità dell'incarico, il Responsabile della prevenzione della corruzione invita l'organo surrogante a valutare la necessità di affidare nuovamente l'incarico di cui è stata accertata la nullità.

3. Se l'organo surrogante valuta che sussista, per disposizione di legge o di regolamento, l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, procede entro dieci giorni ad attivare la procedura di nomina da concludersi entro i successivi dieci giorni, salvo norme che impongano termini più ampi.

3. L'organo che procede in via sostitutiva comunica le decisioni assunte al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasmette i relativi provvedimenti.

4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette il provvedimento con cui accerta la nullità degli incarichi e i provvedimenti sostitutivi al Sindaco, al Presidente del CC, ai Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione, nonché alle autorità competenti di cui all'art. 5, comma 3, del presente regolamento.

5. Nell'esercizio del potere sostitutivo è sancito l'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi che hanno partecipato attivamente all'adozione degli atti relativi al conferimento di incarico di cui è stata accertata la nullità.

Articolo 8 - Procedura di recupero

1. Entro 7 (sette) giorni dall'accertamento della nullità, il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette gli atti al Dirigente del Settore finanziario per il recupero delle somme eventualmente già erogate in forza dell'incarico conferito di cui sia stata accertata la nullità.

2. Entro i 7 (sette) giorni successivi dall'avvenuto recupero delle somme di cui al comma 1, il Dirigente del Settore finanziario dà comunicazione dell'avvenuto introito al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Sindaco, al Presidente del CC, al Collegio dei

Revisori e al Nucleo di Valutazione.

Articolo 9 - Procedura di revoca del provvedimento di nomina del responsabile della prevenzione corruzione

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico al responsabile prevenzione corruzione, qualunque sia la sua motivazione deve essere inviato in copia all'ANAC, la quale può entro 30 gg dal ricevimento formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle specifiche attività condotte dal RPC in materia di anticorruzione.
2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il termine di 30 gg di cui al c.1 senza la richiesta di riesame ovvero dalla data di notifica all'interessato con cui l'organo o il soggetto che ha adottato il provvedimento di revoca ha riscontrato la richiesta di riesame dell'ANAC.

Articolo 10 – Norma transitoria e finale

1. In sede di prima applicazione, gli organi conferenti comunicano, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente regolamento, al Responsabile della prevenzione della corruzione, gli incarichi in essere e non ancora comunicati.
2. Il presente regolamento, che fa parte integrante del piano triennale di prevenzione della corruzione vigente nel comune di Nicosia, entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
3. Il presente regolamento, una volta entrato in vigore, sarà pubblicato sul sito web in amministrazione trasparente – sotto sezione disposizioni generali – atti generali – ed in sotto sezione altri contenuti – corruzione.



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberazione G.C./C.C. N° 48 del 13-04-20

Proposta di deliberazione, di competenza del 7 Settore, relativa a:

OGGETTO: D. Lgs. 39/13 art. 18 - a approvazione regolamento accertamento cause di incompatibilità ed incompatibilità e poteri sostitutivi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, art. 12 della L.r. n.30/2000 e dell'art.147 bis D.Lgs 267/2000);

Parere in ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Nicosia, li 13-04-2017

Il responsabile del Settore
Maria Impele

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: _____

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, computazione della spesa di € _____ al Tit. _____ Funz. _____ Serv. _____ Int. _____, del bilancio esercizio _____, cui corrisponde in entrata il Capitolo _____

Nicosia, li _____

Il responsabile dell'Ufficio Finanziario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

✓
IL SINDACO - PRESIDENTE

F. GEMELLIARD

L'ASSESSORE ANZIANO

F. ZAPPALÀ

IL SEGRETARIO GENERALE

M. ZINGALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 18-06-2017

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 18-06-2017, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Il Responsabile della Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 13-06-2017

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

M. ZINGALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE